Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 285 del 7 dicembre 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 198

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 17 novembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

S O M M A R I O

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 17 novembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, nel testo originariamente emanato con decreto rettorale n. 1176 del 22 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1994) e viste le successive modifiche, emanate con:

decreto rettorale n. 1061 del 24 novembre 1997;

decreto rettorale n. 338 del 21 aprile 1998;

decreto rettorale n. 485 del 14 maggio 2001;

decreto rettorale n. 60 del 1º febbraio 2002;

decreto rettorale n. 174 del 14 marzo 2002;

decreto rettorale n. 272 del 13 marzo 2003;

decreto rettorale n. 656 del 18 agosto 2004;

Vista la delibera del senato accademico del 21 settembre 2005 che ha approvato le modiche allo statuto di autonomia;

Vista la nota del M.I.U.R. prot. 4118 di data 25 ottobre 2005, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare;

Richiamate le modifiche in oggetto di seguito riportate:

l'art. 14, comma 4), lettera *d)*, viene modificato in «i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, i componenti del consiglio degli studenti, un rappresentante dei dottorandi di ricerca e uno degli specializzandi, da individuare a mezzo di apposite elezioni»;

l'art. 35, comma 5), lettera *h)*, viene modificato in «un rappresentante dell'Agenzia regionale di sviluppo rurale (ERSA)»;

l'art. 40, comma 2), lettere *b)* e *c)*, vengono modificati in «Il consiglio didattico, presieduto dal direttore, composto da un docente di prima fascia eletto da ciascuna delle facoltà dell'Università e da due studenti della scuola» e «Il vice-direttore, eletto tra i docenti di prima fascia dal consiglio didattico, con diritto di entrare e farne parte qualora non ne fosse già membro»;

Decreta:

1. Viene emanato il testo coordinato dello statuto di autonomia, così come di seguito riportato:

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Istituzione e fini

1. L'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università", istituita con legge 8 agosto 1977 n. 546, art. 26, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.

Art. 2 - Autonomia dell'Università, libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio

1. L'Università, dotata di personalità giuridica, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
2. L'Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio secondo il dettato costituzionale, in conformità esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle università statali e in applicazione del presente Statuto.
3. Tutte le discipline hanno pari dignità.

Art. 3 - Modi di attuazione dei propri fini istituzionali

1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
2. L'Università si organizza in strutture di ricerca, di didattica e di servizio.
3. Le attività e le funzioni di queste strutture e degli organi di governo sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.
4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.
5. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

Art. 4 - Ricerca scientifica

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.
2. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.

Art. 5 - Didattica

1. L'insegnamento deve promuovere la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
a) Laurea
b) Laurea specialistica
c) Diploma di specializzazione
d) Dottorato di ricerca
3. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
4. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.

Art. 6 - Altre attività istituzionali

1. L'Università può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i:
a) Master universitario di primo livello
b) Master universitario di secondo livello
2. L'Università istituisce e promuove attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
3. In particolare:
a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale dirigente, amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;
c) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;
d) svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni.
4. Per i corsi previsti dal precedente comma l'Università può rilasciare specifici attestati.
5. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
6. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 7 -Rapporti internazionali
1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati.
2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:
a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
3. L'Università provvede a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

TITOLO II
SOGGETTI

Art. 8 - Comunità universitaria

1. L'Università è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzarne i fini istituzionali.
2. Fanno parte della comunità universitaria i docenti, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.
3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalla normativa vigente nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.
4. I componenti la comunità universitaria sono liberi di costituire associazioni e gruppi che potranno essere riconosciuti come soggetti dall'Università.

Art. 9 - Docenti e ricercatori

1. Sono docenti di prima e seconda fascia e ricercatori dell'Università coloro che, in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.

2. Ai docenti e ai ricercatori viene garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.
3. I docenti e i ricercatori confermati hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca.
4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame e la ricerca.
5. I docenti e i ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo.

Art. 10 -Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Fanno parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. L'Università, per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura della spesa, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.
4. Il Direttore amministrativo è responsabile della legalità dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento degli uffici e dei servizi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e delle strutture.
5. L'incarico di Direttore amministrativo, di durata non superiore ai tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, sentito il Senato Accademico, ad un dirigente dell'Università, ovvero, previo nulla-osta dell'ammini-strazione di provenienza, a dirigente di altra Università o di altro ente pubblico o anche a soggetto estraneo alle amministrazioni pubbliche che abbia svolto funzioni dirigenziali. I rapporti sono disciplinati da un contratto di lavoro a tempo determinato.
6. Il Direttore amministrativo può proporre la nomina di un Vice-direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari più alti in grado. Il Vice-direttore amministrativo è nominato con Decreto del Rettore.
7. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.
8. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università ai quali è assegnato sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi siglati con l'Amministrazione universitaria.
9. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente Statuto.
10. Al personale viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.
11. Il personale è tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui è assegnato per il miglior funzionamento dell'Università.

Art. 11 - Studenti

1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Per le finalità di cui ai successivi commi, fatta eccezione per quanto contenuto al comma sesto, sono equiparati agli studenti gli iscritti ai master universitari.
2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per favorire l'inserimento degli studenti nella comunità universitaria, l'Università può determinare, nei casi consentiti dalla vigente legislazione, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio; esso viene fissato dal Senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di facoltà, udito il Consiglio di amministrazione. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal

Regolamento didattico di ateneo che definirà altresì i contenuti della relazione tecnica.
3. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.
4. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.
5. Gli studenti partecipano all'attività di ricerca nella misura in cui essa è funzionale alla loro formazione.
6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto nel presente Statuto.
7. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le proprie effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.
8. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Università e di partecipare alle attività studentesche organizzate. Gli studenti possono altresì svolgere ai fini formativi attività autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attività disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
9. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Università prestazioni e servizi.
10. L'Università può affidare servizi a studenti singoli o associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
11. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Art. 12 - Altri soggetti

1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l'Università, sono assimilati ai docenti o ai ricercatori anche coloro che, pur non appartenendo ai ruoli, svolgono funzioni didattiche o di ricerca secondo le modalità previste dalla legislazione universitaria.
2. I cultori della materia, i laureati inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Università, sono aggregati alla struttura di ricerca o di servizio cui afferisce il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, ad un servizio comune. I collaboratori linguistici dipendono dal Centro linguistico e audiovisivi.
3. Le modalità della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di cui ai commi precedenti, sono definite dalle singole strutture sulla base dei loro regolamenti.
4. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attività di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. I soggetti che frequentano l'Università per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di cui al comma 1 dell'art. 6, possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO III
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art. 13 - Organi centrali

1. Sono organi centrali:
a) il Rettore
b) il Senato accademico
c) il Consiglio di amministrazione
d) il Consiglio degli studenti
e) il Collegio dei revisori dei conti
f) il Garante
g) il Comitato dei sostenitori
h) il Comitato per lo sport universitario
i) il Comitato per le pari opportunità
l) il Nucleo di valutazione di Ateneo

Art. 14 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico e dell'amministrazione dell'Università.
2. Il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;
b) emana lo Statuto e i regolamenti;
c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Università;
d) è responsabile dell'andamento amministrativo, finanziario e patrimoniale dell'Università;
e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
f) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
3. Il Rettore è eletto tra i docenti di prima fascia dell'Università.
4. L'elettorato attivo è composto da:
a) i professori di prima e di seconda fascia;
b) i rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico nella composizione di cui all'art. 15, comma quarto del presente Statuto, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà;
c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione;
d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione, i componenti del Consiglio degli studenti, un rappresentante dei dottorandi di ricerca e uno degli specializzandi, da individuare a mezzo di apposite elezioni.
5. Il Rettore dura in carica tre anni accademici completi ed è rieleggibile per non più di due volte consecutive.
6. Il Rettore nomina il Prorettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza, impedimento o anticipata cessazione dalla carica e ha la facoltà di delegare ad altri docenti di ruolo specifiche funzioni.
7. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dei professori ed è nominato con decreto del Ministro competente.

Art. 15 - Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo collegiale di governo in materia di programmazione dello sviluppo dell'Università e di coordinamento della didattica e della ricerca.2. Il Senato accademico:
a) approva il programma pluriennale di sviluppo sentite le Facoltà, i Dipartimenti e il Consiglio di amministrazione;
b) propone la pianta organica del personale docente e ricercatore e assegna alle Facoltà i relativi posti;
c) indica i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo;

d) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'ateneo;
e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università;
f) approva il manifesto annuale degli Studi per quanto di competenza;
g) determina i criteri per la valutazione delle attività didattiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture, sentito il Consiglio degli studenti;
h) determina i criteri per la valutazione delle attività scientifiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca;
i) approva l'istituzione e propone l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio, nonché delle facoltà e dei relativi corsi nel territorio sede dell'Ateneo costituito dalle province di Udine, Gorizia e Pordenone e ove sia posta in atto una convenzione con istituzioni locali;
l) delibera le modifiche di Statuto con composizione allargata ai sensi del comma quarto;
m) approva i regolamenti ed esprime il parere obbligatorio sul Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità;
n) ratifica le afferenze ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori e risolve le eventuali controversie insorte tra il richiedente l'afferenza e il Dipartimento ai sensi dell'art. 70 comma secondo;
o) istituisce i comitati ordinatori di nuove Facoltà, costituiti ciascuno da tre professori di prima fascia e da due professori di seconda fascia che esercitano le attribuzioni del Consiglio di Facoltà fino all'entrata in servizio di altrettanti professori di ruolo; i componenti del Comitato sono scelti dal Senato tra i professori di ruolo dell'Ateneo o di altri Atenei nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla Facoltà stessa e sono nominati con Decreto rettorale;
p) esprime parere sulla proposta di attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo;
q) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.

3. Il Senato accademico è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Prorettore vicario;
c) i Presidi delle Facoltà;
d) i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, in numero pari a quello dei Presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo e i ricercatori confermati secondo modalità e criteri previsti dal regolamento per le elezioni delle rappresentanze. Le aree scientifico-disciplinari sono elencate nell'allegato "A";
e) il Direttore amministrativo, o un suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.

4. Il Senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera l), comma secondo del presente articolo, è allargato ad una rappresentanza dei docenti di prima fascia, dei docenti di seconda fascia, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo e degli studenti. Le rappresentanze vengono elette all'interno di ciascuna componente in numero pari alla metà di quello dei presidi.
La rappresentanza degli studenti è costituita come indicato dall'art. 17 comma settimo del presente Statuto.

5. Il Senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), e), f), g), p) del comma secondo del presente articolo, è allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma quarto.

6. Il Senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), c), e), m), p) del comma secondo del presente articolo, è allargato ai rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo, di cui al precedente comma quarto.
7. Le componenti elette del Senato accademico durano in carica due anni accademici.
8. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Il Senato accademico può avvalersi di una giunta esecutiva deliberante su materie ad essa delegate e di commissioni istruttorie secondo modalità definite dal Regolamento di Ateneo.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università.

2. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Senato accademico;

b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dai successivi articoli 57 e 58;

c) definisce le tipologie e i relativi limiti di spesa oltre i quali è richiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

d) approva, sentito il Senato accademico, il bilancio di previsione nonché il conto consuntivo;

e) approva i bilanci di previsione e i conti consuntivi predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;

f) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa riservati dalla legge sui dirigenti;

g) approva la pianta organica del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo;

h) conferisce le funzioni di Direttore amministrativo;

i) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal Senato accademico;

l) sovraintende alla gestione del personale dirigente e tecnico- amministrativo;

m) designa su proposta del Rettore i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

n) approva gli indirizzi e i contenuti fondamentali delle convenzioni, dei contratti e di ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri di gestione ed ai dirigenti;

o) approva l'attivazione e la disattivazione delle Facoltà e dei relativi corsi, nonché dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio;

p) approva, sentito il Consiglio degli Studenti, le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti previste dall'articolo 11, comma nono;

q) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal Senato accademico;

r) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;

s) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative;

t) designa i componenti del nucleo di valutazione da nominarsi con Decreto del Rettore, con parere vincolante del Senato Accademico per quanto riguarda i responsabili della valutazione delle attività didattiche e scientifiche;

u) determina l'indennità di carica per il Rettore e per le altre cariche e funzioni definite dal Regolamento generale di Ateneo e da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso;

v) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) il Prorettore vicario;

c) il Direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario;

d) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima fascia;

e) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di seconda fascia;

f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

g) tre rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

h) tre rappresentanti degli studenti;

i) il Presidente del Comitato dei sostenitori o suo delegato permanente;

l) i rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio universitario con importo fissato ogni biennio dal Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, con esclusione degli enti rappresentati di diritto:

m) il Presidente o suo delegato permanente del Consorzio Universitario del Friuli;

n) il Presidente o suo delegato permanente dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;

o) il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato permanente;
p) il Sindaco di Udine o un suo delegato permanente;
q) un rappresentante permanente designato congiuntamente dalle Amministrazioni Provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone.
I componenti di cui alle lettere i), l), m), n), o), p) e q), partecipano con voto deliberante senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale. Il rappresentante di cui al punto i) entra a far parte del Consiglio di amministrazione qualora il Comitato dei sostenitori contribuisca annualmente al bilancio dell'Università con l'erogazione di un contributo finanziario globale in misura non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ogni mandato.
4. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalità previste dall'apposito regolamento.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni accademici.
6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Consiglio di amministrazione può avvalersi di una Giunta esecutiva e di commissioni istruttorie secondo modalità definite dal Regolamento di Ateneo.

Art. 17 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti, garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo, è organo collegiale di rappresentanza, ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio degli studenti:
a) adotta il proprio regolamento interno;
b) esprime pareri, per quanto di propria competenza, sul Regolamento degli studenti, sul Regolamento generale di Ateneo, sul Regolamento didattico di Ateneo, nonchè su quelli delle strutture didattiche;
c) esprime pareri motivati sul Programma pluriennale di sviluppo dell'Università, elaborato dal Senato accademico;
d) fornisce pareri sulle questioni sottoposte dal Senato accademico;
e) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;
f) esprime parere e formula proposte al Consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
g) propone al Consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite previste dall'articolo 11, del presente Statuto;
h) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio previste dall'articolo 11 del presente Statuto;
i) formula al Consiglio di amministrazione proposte per il riparto di fondi previsti a bilancio per attività autogestite;
l) nomina i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
m) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
I pareri di cui alle lettere b), c) e d) devono essere forniti entro i termini fissati dal Senato accademico.
3. Il Consiglio degli Studenti è composto da rappresentanti di tutte le facoltà, designati da e tra gli studenti eletti in ciascun Consiglio di Facoltà. Per ciascuna facoltà la rappresentanza è costituita da due studenti, uno in rappresentanza dei corsi di laurea e uno in rappresentanza dei corsi di laurea specialistica. Del Consiglio fanno parte altresì uno dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, uno dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Erdisu e un rappresentante designato da e tra i Presidenti delle Associazioni studentesche riconosciute dall'Università.
4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potrà prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.
5. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.

6. Alle sedute del Consiglio degli Studenti partecipa un dirigente o funzionario designato dall'Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.
7. Alle sedute del Senato accademico per la trattazione di specifici argomenti indicati dall'articolo 15 comma quarto e quinto partecipano il Presidente e altri membri permanenti fino a raggiungere il numero previsto.
8. Il Presidente è componente della Commissione di disciplina per gli studenti.
9. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.
3. Il Collegio è composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
b) quattro componenti scelti tra dipendenti, anche collocati a riposo, di amministrazioni pubbliche e iscritti nel registro dei revisori contabili, tra cui: un dirigente o funzionario del Ministero del Tesoro, due dirigenti o funzionari del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
4. I componenti del Collegio, sono proposti dal Rettore e nominati con suo decreto su designazione del Consiglio di amministrazione.
5. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

Art. 19 - Garante

1. Il Garante è l'organo che si pronuncia sulle vertenze tra organi, strutture e singoli soggetti della comunità universitaria.
2. Il Garante è un magistrato a riposo indicato dal Presidente del Tribunale di Udine e nominato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
3. Il Garante può avvalersi di commissioni istruttorie da esso designate, nelle quali siano presenti anche i rappresentanti delle parti interessate.
4. Il Garante dura in carica tre anni accademici e può essere confermato per non più di una volta consecutiva.

Art. 20 - Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.
2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Ateneo tramite contributi finanziari.
3. Apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione prevede le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato elegge un presidente che lo rappresenta nel Consiglio di amministrazione, qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16 comma terzo, ultimo paragrafo.
5. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Ateneo e sulla utilizzazione delle risorse.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente.

Art. 21 - Altri organi

1. Sono istituiti il Comitato per lo sport universitario e il Comitato per le pari opportunità.
2. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.
3. Il Comitato per lo sport ha la composizione e le competenze previste dalla Legge 28.6.1977 n.394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

4. Del Comitato per lo sport fanno parte anche due rappresentanti, uno dei docenti e ricercatori e uno del personale dirigente e tecnico-amministrativo, designati rispettivamente dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
5. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalle leggi di cui al comma 3, mediante altre specifiche entrate del bilancio.
6. Il Comitato per le pari opportunità propone al Rettore le misure idonee a garantire effettive condizioni di parità per tutte le componenti operanti nell'Ateneo.
7. Il Comitato è presieduto dal Rettore o da un suo delegato ed è costituito dal Direttore Amministrativo o da un funzionario dallo stesso delegato e da altri nove componenti, di cui tre designati dal Senato accademico fra i docenti e i ricercatori, due designati dal Consiglio degli studenti e quattro eletti dal personale dirigente e tecnico-amministrativo secondo quanto previsto dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
8. Le modalità di funzionamento dei due Comitati sono definite da apposito regolamento.
9. I due Comitati durano in carica due anni accademici.

TITOLO IV
STRUTTURE E LORO ORGANI

Art. 22 - Strutture dell'Università

1. Sono strutture dell'Università:
a) l'Amministrazione centrale;
b) le Facoltà;
c) i Dipartimenti;
d) i Centri di servizio di Ateneo;
e) l'Azienda agraria universitaria;
f) il Policlinico universitario;
g) il Centro internazionale sul Plurilinguismo;
h) i Centri interdipartimentali di servizio e di ricerca;
i) i Centri interuniversitari;
l) la Scuola superiore;
m) le altre strutture istituite per fini specifici.
2. Ogni struttura si doterà di apposito regolamento.

Art. 23 - Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale è l'apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso.
2. Il Rettore, in quanto responsabile del governo dell'Università, sovraintende alle attività dell'Amministrazione centrale.
3. Il Direttore amministrativo attua le direttive del Rettore e dei suoi Delegati per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Amministrazione centrale.

Art. 24 - Facoltà

1. La Facoltà è la struttura che programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. L' attivazione e la gestione di altre iniziative didattiche sono subordinate alla approvazione del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
3. Le Facoltà dell'Università sono quelle indicate nell'elenco dell'allegato "B", che non costituisce parte integrante del presente Statuto.

4. Possono essere istituite e attivate iniziative didattiche interfacoltà quali corsi di laurea, di laurea specialistica, scuole di specializzazione e altri. Tali iniziative sono disciplinate da appositi regolamenti interni approvati dal Senato Accademico su proposta delle Facoltà interessate.
5. Possono essere istituite e attivate Facoltà i cui Consigli siano costituiti in tutto o in parte da docenti e ricercatori appartenenti ad altre Facoltà.
I componenti di tali Consigli di Facoltà continuano a far parte dei Consigli di Facoltà di appartenenza.

Art. 25 - Organi delle facoltà

Sono organi delle Facoltà:
a) il Preside
b) il Consiglio di facoltà.

Art. 26 - Preside di facoltà

1. Il Preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della facoltà.
2. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà;
c) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
d) coordina e controlla le attività didattiche della facoltà.
3. Il Preside è eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di facoltà fra i docenti di prima fascia della stessa. Il Preside è nominato con Decreto del Rettore.
4. Il Preside designa tra i docenti di ruolo di prima fascia il Preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento, e che è nominato con Decreto del Rettore.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una volta sola.

Art. 27 - Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della facoltà.
2. Il Consiglio di facoltà:
a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equità nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;
c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;
d) formula proposte per l'istituzione e per l'attivazione di nuove iniziative didattiche;
e) formula il regolamento di facoltà che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi attivati al suo interno dal Consiglio di facoltà potranno deliberare in via definitiva;
f) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;
g) esprime pareri sull'istituzione dei Dipartimenti secondo quanto previsto dal successivo articolo 33;
h) esprime al Rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attività di ricerca;
i) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;
l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio di facoltà è composto da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia,
b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al venti per cento dei docenti di ruolo della Facoltà in servizio alla data dell'indizione dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;

c) i rappresentanti degli studenti, in proporzione agli iscritti alle Facoltà, previsti tra un minimo di tre ed un massimo di nove secondo modalità da definire nel regolamento elettorale e comunque in numero non superiore al dieci per cento dei professori di ruolo della Facoltà in servizio alla data dell'indizione delle elezioni.
I rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta e partecipano con voto deliberante nella trattazione delle materie definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.
I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c), vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalità previste dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
4. La composizione del Consiglio di facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio di facoltà può istituire e attivare consigli di corsi di laurea, consigli di corsi di laurea specialistica e consigli di corsi delle scuole di specializzazione, con la partecipazione di tutte le componenti presenti. Alternativamente può essere costituita, nelle medesime forme di partecipazione, una commissione didattica per il coordinamento didattico e la valutazione dei piani di studio presentati dagli studenti, ove previsti. Competenze e composizione dei Consigli e delle Commissioni sono definite dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.
6. Il Consiglio di facoltà può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definiti dal Regolamento di facoltà.
7. La convocazione ordinaria del Consiglio di facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi.

Art. 28 - Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura che promuove e coordina le attività di ricerca scientifica in settori omogenei per fini o per metodi.
2. I Dipartimenti dell'Università sono quelli previsti dall'allegato "C".

Art. 29 - Organi del dipartimento

Sono organi del dipartimento:
a) il Direttore di dipartimento,
b) la Giunta di dipartimento,
c) il Consiglio di dipartimento.

Art. 30 - Direttore di dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore:
a) convoca e presiede il consiglio e la giunta;
b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
c) promuove le attività del dipartimento;
d) tiene i rapporti con gli organi accademici;
e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti di prima fascia afferenti al dipartimento e viene nominato con Decreto del Rettore. In mancanza di docenti di prima fascia, ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato accademico, alla direzione del dipartimento può essere eletto, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia.
4. Il Direttore designa tra i docenti di prima o di seconda fascia un Direttore vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento, ed è nominato con Decreto del Rettore.
5. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 31 - Giunta di dipartimento

1. La Giunta è organo di gestione corrente del Dipartimento.
2. La Giunta:
a) coadiuva il Direttore;
b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti;
c) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento;
d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta è costituita dal Direttore, dal Segretario di Dipartimento, e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel Consiglio di Dipartimento nelle proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti.
4. La durata del suo mandato coincide con quella del Direttore.

Art. 32 - Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
a) formula il Regolamento di Dipartimento;
b) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
c) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
d) approva il bilancio del Dipartimento;
e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali; l'approvazione è definitiva nei casi previsti dal Regolamento generale per l'amministrazione, finanza e contabilità;
f) definisce le materie ed i compiti specifici da delegare alla Giunta di Dipartimento;
g) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
h) collabora con le strutture preposte alle attività didattiche per quanto di propria competenza;
i) esprime pareri sui Regolamenti generali, per quanto di competenza;
l) esprime pareri, limitatamente alle aree scientifiche interessate, sulla copertura dei posti di ruolo dei docenti delle facoltà;
m) delibera sulle domande di afferenza dei docenti e dei ricercatori.
3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i ricercatori;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai Regolamenti;
d) il segretario di Dipartimento che funge da segretario del Consiglio.
4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 33 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei dipartimenti

1. La proposta di istituzione dei Dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove docenti e ricercatori di ruolo.
2. Nella proposta devono essere indicati:
a) l'area di ricerca;
b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nell'area e previste dallo Statuto;
c) le risorse necessarie per l'attivazione;
d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;
e) i Dipartimenti eventualmente da disattivare;
f) le possibili afferenze del personale docente e ricercatore, nonché la destinazione del personale tecnico-amministrativo.
3. La proposta viene:
a) approvata dal Senato accademico, sentiti le Facoltà e i Dipartimenti eventualmente interessati;

b) sottoposta all'attenzione di tutti i docenti e ricercatori dell'Università per un'eventuale opzione di afferenza.
4. Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze di almeno dodici docenti e ricercatori, il Dipartimento viene istituito con Decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.
5. Il Dipartimento viene attivato con Decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.
6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle dieci unità possono essere disattivati con Decreto del Rettore, su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di Amministrazione.
7. I docenti e i ricercatori del Dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti. Il Consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da disattivare, sentito il Senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 34 - Centri di servizio di Ateneo

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, approva l'istituzione di Centri di servizio per fornire alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio prestazioni di interesse generale o di particolare complessità.
2. I Centri di servizio sono istituiti e attivati con Decreto del Rettore.
3. Sono organi dei Centri di servizio:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo, nel quale è assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, nonché di una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti designati con le modalità previste dai regolamenti.
4. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizio sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo e nei regolamenti interni, i quali devono specificare le competenze e le responsabilità dei docenti e del personale tecnico-amministrativo per gli aspetti amministrativi e tecnici.
5. I Centri di servizio dell'Università sono elencati nell'allegato "D".

Art. 35 - Azienda agraria universitaria

1. L'Azienda agraria universitaria "Antonio Servadei" è struttura di sperimentazione dell'Università e strumento della didattica, della ricerca e della innovazione tecnologica delle Facoltà di Agraria e di Medicina veterinaria.
2. Sono organi dell'Azienda agraria:
a) il Presidente
b) il Direttore
c) la Delegazione amministrativa
3. Il Presidente dell'Azienda agraria è il Rettore o un suo delegato. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Azienda agraria e presiede la Delegazione amministrativa.
4. Il Direttore è un tecnico scelto tra il personale dirigente o tecnico-amministrativo dell'Università o assunto con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma terzo, sulla base di specifiche competenze tecniche e capacità gestionali. Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta della Delegazione Amministrativa.
5. La Delegazione amministrativa è l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'Azienda. La Delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. La Delegazione è composta da:
a) il Presidente;
b) il Direttore, con funzioni anche di segretario verbalizzante;
c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Azienda;
d) il Preside della Facoltà di agraria;
e) il Preside della Facoltà di medicina veterinaria
f) due membri scelti dal Consiglio d'Amministrazione nel proprio seno;
g) due docenti della Facoltà di agraria e un docente della Facoltà di medicina veterinaria scelti dal Consiglio Amministrazione fra una rosa rispettivamente di quattro e due nominativi, indicati dai relativi Consigli di Facoltà;

h) un rappresentante dell'Agenzia regionale di sviluppo rurale (ERSA);
i) un rappresentante delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli regionali;
l) un rappresentante dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 10 della L.R. 30 aprile 2003 n. 11, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della Presidenza dell'Unioncamere Regionale.
I componenti della Delegazione di cui alle lettere c), g), h), i) e l) durano in carica tre anni accademici.
I componenti della Delegazione di cui alla lettera f) durano in carica due anni accademici.
I componenti della Delegazione di cui alle lettere h), i) e l) sono convocati esclusivamente per discutere degli argomenti riguardanti le attività del Centro di Ricerca ed Innovazione Tecnologica in Agricoltura.
La loro mancata designazione non invalida le sedute della Delegazione.
6. Le norme di funzionamento dell'Azienda agraria e dei suoi organi sono stabilite da apposito Regolamento interno.

Art. 36 (Policlinico universitario)

1. Il Policlinico universitario è struttura di assistenza sanitaria dell'Università e strumento della didattica e della ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Sono organi del Policlinico universitario:
a) il Presidente;
b) il Direttore amministrativo;
c) il Direttore sanitario;
d) la Delegazione amministrativa
e) il Consiglio dei clinici.
3. Il Presidente del Policlinico universitario è il Rettore o un suo delegato. Il Presidente ha la rappresentanza del Policlinico universitario e presiede la Delegazione amministrativa.
4. Il Direttore amministrativo è nominato dal Rettore che lo sceglie tra i dirigenti dell'Università o di altro Ateneo, o tra i laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il 65° anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo è a tempo pieno ed è incompatibile con altri incarichi in seno all'amministrazione di appartenenza. Il Direttore amministrativo è responsabile della legalità dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi del Policlinico. L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile.
5. Il Direttore sanitario è un medico nominato dal Rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal Consiglio della Facoltà di medicina tra i professori di ruolo dell'Università. Il Direttore sanitario:
a) presiede il Consiglio dei clinici;
b) dirige i servizi sanitari;
c) fornisce pareri obbligatori agli organi del Policlinico sugli atti relativi alle materie di sua competenza. L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile.
6. La Delegazione amministrativa è l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Policlinico. La Delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La Delegazione è composta da:
a) il Presidente;
b) il Preside della Facoltà di medicina e chirurgia;
c) tre docenti della Facoltà scelti dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di sei nominativi indicati dal Consiglio di facoltà;
d) tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui un ricercatore e un rappresentante del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
e) il Direttore sanitario con voto consultivo;
f) il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
I componenti della Delegazione amministrativa di cui alle lettere d) ed e), durano in carica due anni accademici. La delegazione è nominata con Decreto del Rettore.

7. Il Consiglio dei clinici ha la funzione di fornire alla Delegazione amministrativa pareri obbligatori sulla gestione tecnico sanitaria del Policlinico. Il Consiglio dei clinici è costituito da tutti i docenti della Facoltà con funzioni assistenziali apicali ed è presieduto dal Direttore Sanitario.
8. Le norme di funzionamento del Policlinico universitario e dei suoi organi sono stabilite da apposito Regolamento interno.

Art. 37 - Centro internazionale sul plurilinguismo

1. Il Centro internazionale sul plurilinguismo istituito a norma dell'articolo 10 comma secondo, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è struttura dell'Università per la ricerca, la documentazione e la formazione nel campo del plurilinguismo.
2. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Centro sono contenute nell'apposito regolamento interno.

Art. 38 - Centri interdipartimentali

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta di due o più Dipartimenti, sentito il Senato accademico, approva l'istituzione e l'attivazione di Centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Università.
2. I Centri interdipartimentali di servizio e di ricerca sono istituiti e attivati con Decreto del Rettore. Possono aderirvi tutti i docenti e i ricercatori di ruolo e fuori ruolo interessati.
3. Sono organi dei Centri interdipartimentali di servizio e di ricerca:
a) il Direttore, scelto tra i docenti aderenti;
b) il Consiglio direttivo, nel quale è assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro.
c) la Giunta, istituita qualora il numero dei membri del Consiglio direttivo sia superiore a venti.
4. L' organizzazione e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo e dai Regolamenti interni che devono specificare le modalità di ammissione dei nuovi aderenti, le competenze e le responsabilità dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo.
5. Possono aderire ai Centri di ricerca su proposta, del Consiglio direttivo e con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, anche docenti di altre sedi universitarie nonchè studiosi ed esperti non appartenenti all'Università.

Art. 39 - Centri interuniversitari

1. L'Università partecipa alla istituzione di Centri interuniversitari di ricerca e di servizio, anche in forma consortile, al fine di un migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti.
2. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento di ogni Centro interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

Art. 40 - Scuola superiore

1. La Scuola superiore è un istituto di eccellenza che si affianca ai corsi universitari diretti al conseguimento del diploma di laurea, con il compito di organizzare corsi avanzati anche di carattere interdisciplinare, integrativi rispetto ai normali corsi universitari, al fine di favorire una più qualificata preparazione degli studenti.
2. Sono organi della Scuola superiore:
a) il Direttore, scelto dal Senato accademico tra i docenti di prima fascia.
b) il Consiglio didattico, presieduto dal Direttore, composto da un docente di prima fascia eletto da ciascuna delle facoltà dell'Università e da due studenti della scuola;
c) il Vice-direttore, eletto tra i docenti di prima fascia dal Consiglio didattico, con diritto di entrare a farne parte qualora non ne fosse già membro;
d) la Delegazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e la sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta consecutiva.
4. Alla Scuola superiore sono ammessi per concorso a numero chiuso, studenti aventi titolo ad accedere al primo, secondo e terzo anno dei corsi di laurea. Gli studenti ammessi sono tenuti ad iscriversi nell'Università ai corsi di laurea corrispondenti al concorso vinto.
5. Gli studenti che completano il ciclo di studi integrativi stabiliti dalla Scuola superiore sostengono un esame di licenza a seguito del quale, se superato, viene conferito uno specifico diploma di licenza.
6. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola superiore sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento interno.
7. La Scuola superiore è autonomamente gestita da una delegazione del Consiglio di amministrazione come di seguito costituita:
a) il Rettore o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un funzionario dell' Amministrazione universitaria di grado non inferiore alla categoria "D";
c) due docenti dell'Università scelti dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di quattro nominativi indicati dal Consiglio didattico;
d) due membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui almeno uno studente.
8. La delegazione, deliberata dal Consiglio di amministrazione, è nominata con Decreto del Rettore. Il Direttore della Scuola è tenuto a partecipare, se non ne fa già parte, alle adunanze della delegazione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario di cui alla lettera b) del settimo comma.
9. I membri di cui alle lettere c) e d) del precedente comma durano in carica due anni accademici.
10. Le norme di funzionamento della delegazione sono stabilite da apposito Regolamento interno.

Art. 41 - Consorzi e altre strutture

1. Al fine di favorire l'integrazione tra ricerca universitaria e le realtà produttive e territoriali, l'Università promuove la costituzione di Consorzi di ricerca con aziende, enti e istituzioni pubbliche e private, nei quali sia assicurata la presenza dell'Università.
2. L'Università può istituire altre strutture finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio, anche sotto forma di fondazioni e società con partecipazione anche al patrimonio e al capitale sociale, purché la presenza negli organi di gestione sia garantita.
3. La partecipazione dell'Università deve comunque avvenire a condizione che le eventuali perdite vengano limitate alla sola quota di partecipazione.

TITOLO V
RICERCA

Art. 42 - Ricerca come dovere

1. L'attività di ricerca qualifica il docente universitario e ne costituisce fondamentale dovere.

Art. 43 - Attività di ricerca

1. L'Università crea le condizioni per la realizzazione dell'attività di ricerca scientifica.
2. Soggetti dell'attività di ricerca sono: i docenti e i ricercatori, nonchè gli studenti nei limiti previsti dall'articolo 11 comma 5.
3. L'Università, nell'ambito della normativa vigente, garantisce ai propri docenti e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.

Art. 44 - Collaborazioni alla ricerca

1. Il personale tecnico collabora all'attività di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.
2. L'Università favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.
3. L'Università, utilizzando fondi di bilancio, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di propri laureati mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.

Art. 45 - Strumenti per la ricerca

1. Ai docenti e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto e dai Regolamenti, sono assicurati l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente, l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici dell'Università, dei Centri di servizio dell'Ateneo e dei Centri interdipartimentali.
2. Su proposta del Senato accademico una quota dei fondi posti a bilancio può essere ripartita nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalità volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualità della produzione scientifica.
3. L'Università agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca.

Art. 46 - Valutazione della ricerca

1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attività di ricerca in ciascuna area disciplinare, l'Università esprime una valutazione sulla produttività scientifica delle strutture di ricerca.
2. Per ciascuna area disciplinare la valutazione è espressa sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.
3. I risultati della valutazione costituiscono criterio fondamentale per l'assegnazione dei fondi destinati alla ricerca.

TITOLO VI
DIDATTICA

Art. 47 - Attività didattica

1. L'Università, al fine di assicurare una efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.
2. L'Università orienta le proprie attività didattiche in coerenza con le esigenze culturali, scientifiche e professionali necessarie alla formazione degli studenti.
3. L'Università favorisce la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

Art. 48 - Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 5 e 6 comma secondo lett. a) e c) del presente Statuto.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico su proposta delle strutture didattiche, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti, nonché il Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 49 - Regolamento dei corsi di studio

1. Ogni Facoltà definisce un Regolamento didattico di corso per ognuno dei corsi di studio istituiti, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Regolamento del corso di studio viene approvato dal Senato accademico, su proposta della Facoltà sentiti il Consiglio degli Studenti e il Consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.
3. Il Regolamento è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 50 - Strutture didattiche

1. L'Università è articolata nelle strutture didattiche indicate nell'allegato "B".

Art. 51 - Tutorato

1. L'Università istituisce il tutorato con le finalità e modalità di cui all'art. 13 della legge del 19 novembre 1990, n. 341.
2. Detto tutorato è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 52 - Contratti di insegnamento

1. L'Università, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può attivare, su proposta delle Facoltà, corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale.
2. Esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per affidamenti e supplenze a personale universitario, i corsi ufficiali sono affidati con contratto di diritto privato a termine, non configurante in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 53 - Valutazione della didattica

1. Per migliorare la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività didattiche.

TITOLO VII
GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 54 - Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'Università, secondo le procedure indicate dall'art. 7, comma 9 della legge, n. 168/1989, adotta un proprio Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidità della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei piani pluriennali di impiego.
3. Il Regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.
4. Il Regolamento definisce le competenze e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 55 - Bilanci

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti dall'Amministrazione sulla base delle norme del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e approvati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 56 - Strutture di spesa

1. Le strutture di spesa dell'Università sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dei Regolamenti interni.
2. La qualifica di centro di spesa e di centro di gestione viene attribuita dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 57 - Centri di gestione

1. Sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 58 - Centri di spesa

1. Sono centri di spesa le strutture non dotate di autonomia di bilancio, quali le articolazioni dell'Amministrazione centrale le Presidenze delle facoltà e le altre strutture cui non sia stata attribuita tale autonomia.

Art. 59 - Criteri per la ripartizione delle risorse

1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di amministrazione tra i centri di gestione e tra i centri di spesa sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico.
2. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici ed hanno efficacia solo dall'anno accademico successivo a quello di adozione.
3. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

TITOLO VIII
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 60 - Valutazione delle attività

1. L'Università valuta le condizioni di efficacia, efficienza e qualità delle proprie strutture didattiche, scientifiche e amministrative.
2. A tal fine l'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 61 - Nucleo di valutazione di Ateneo

1. La valutazione è effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche non universitari. Tra i membri deve essere compreso almeno un docente, un componente di personale dirigente e tecnico amministrativo e uno studente, che devono essere scelti in modo da garantire specifiche e distinte competenze in ordine alla didattica, alla ricerca e alla gestione amministrativa.
3. L'Università assicura al Nucleo autonomia operativa, diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche.
4. Il Nucleo trasmette le proprie relazioni al Senato Accademico, al Consiglio d'Amministrazione, al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed agli altri organi previsti dalla legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.
5. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, che ne definisce il numero dei componenti, sentito il Senato Accademico.
6. La durata, le modalità di nomina e la composizione sono definiti dal Regolamento generale d'Ateneo.
7. I compiti, le attribuzioni e le modalità di funzionamento sono definiti dal Regolamento d'amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 62 - Servizio di documentazione per la valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione si avvale di un servizio di documentazione avente il compito di fornire il supporto tecnico agli organi accademici e a quelli delle varie strutture per la valutazione delle proprie attività.
2. Il servizio è attivato dal Consiglio di amministrazione e opera sulla base di criteri proposti dal Nucleo di Valutazione e approvati dal Senato accademico per le attività didattiche e scientifiche e dal Consiglio d'Amministrazione per le attività amministrative.
3. Il servizio raccoglie ed elabora dati per l'analisi delle risorse impiegate, delle modalità di utilizzazione delle stesse e dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.
4. La documentazione raccolta dal servizio riguardante l'attività delle singole persone non può essere resa pubblica senza il loro esplicito consenso.

TITOLO IX

MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 63 - Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire da un qualsiasi organo previsto dagli articoli 13 e 22, o da almeno un decimo degli appartenenti ad una delle componenti universitarie, individuate nei docenti di prima fascia, nei docenti di seconda fascia, nei ricercatori, nel personale dirigente e tecnico-amministrativo e negli studenti.
3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate in un'unica sessione nel primo semestre dell'anno successivo.
4. Le proposte di modifica dello Statuto provenienti da una delle componenti universitarie che non siano sottoscritte da almeno un terzo degli appartenenti alla componente, possono essere respinte in fase istruttoria dal Senato accademico con delibera motivata e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Le modifiche dello Statuto sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico allargato ad una rappresentanza di tutte le componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione e gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.
6. Le modifiche agli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili e gli aggiornamenti degli allegati che si rendessero necessari, sono approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
7. Le modifiche dello Statuto vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. In assenza di rilievi ministeriali o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello Statuto vengono emanate con Decreto del Rettore e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
9. In presenza di rilievi, il Senato accademico può confermare il proprio testo con la maggioranza di tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

Art. 64 - Approvazione e modifiche dei Regolamenti

1. I Regolamenti si distinguono in Regolamenti generali d'Ateneo, Regolamenti d'Ateneo, Regolamenti d'attuazione dello Statuto e dei regolamenti generali, e Regolamenti interni delle singole strutture.
2. I regolamenti generali d'Ateneo sono i regolamenti previsti dalla legge sulla autonomia delle Università. Essi sono il Regolamento generale d'Ateneo, il Regolamento d'amministrazione, finanza e contabilità e il Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Il Regolamento generale d'Ateneo viene approvato dagli organi competenti e trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero.
4. Il Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio d'Amministrazione, sentiti il Senato accademico, le Facoltà e i Dipartimenti.
5. Il Regolamento didattico d'Ateneo, su proposta delle Facoltà e delle Scuole, è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato accademico, sentiti il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. I Regolamenti d'Ateneo sono regolamenti previsti da specifiche norme di legge riguardanti particolari aspetti delle attività universitarie. Essi sono approvati dal Senato accademico o dal Consiglio d'Amministrazione, rispettivamente sentito il Consiglio di amministrazione o il Senato Accademico, secondo le materie di competenza, sulla base di quanto previsto dal Regolamento generale d'Ateneo.
7. I Regolamenti d'attuazione sono regolamenti previsti esplicitamente dallo Statuto o dai Regolamenti generali. Essi sono approvati dall'organo collegiale di governo competente per materia, sentito l'altro organo.
8. I Regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi, vengono formulati dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
9. I Regolamenti vengono emanati con Decreto del Rettore.

TITOLO X
NORME COMUNI

Art. 65 - Elezioni

1. La votazione per l'elezione degli organi collegiali è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.
2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.
3. Le modalità di votazione per l'elezione degli organi individuali sono regolate dal primo comma del presente articolo, salvo diverse disposizioni introdotte dalla normativa vigente.

4. In mancanza di specifica normativa per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.
6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, devono essere indette le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nella more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.
7. Gli organi individuali e collegiali, nonché le singole rappresentanze in questi ultimi, conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli stessi.
8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal Senato accademico su proposta del Consiglio degli studenti.

Art. 66 - Incompatibilità

1. Le funzioni di Rettore, di Prorettore-vicario, di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e di Delegato-presidente delle Delegazioni di cui agli articoli 35 e 40 del presente Statuto, non sono cumulabili.
2. Le funzioni di Rettore, di Preside e di Direttore di Dipartimento e dei loro vicari non sono compatibili con l'opzione per il tempo definito.
3. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

Art. 67 - Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali è necessario:
a) che tutti gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.
2. In caso di composizione variabile degli Organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti ed ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4 Non concorrono alla formazione del numero legale, di cui al precedente comma primo, lett. b), a meno che non intervengano alla seduta:
a) i docenti fuori ruolo;
b) il personale in aspettativa;
c) il personale in congedo;
d) i componenti di commissioni di concorso universitario regolarmente convocati nel giorno della seduta dell'organo collegiale.

Art. 68 – Decretazioni

1. Con Decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:
a) lo Statuto;
b) i Regolamenti d'Ateneo;
c) i Regolamenti interni;
d) la costituzione degli organi di governo e la nomina dei componenti;
e) l' istituzione di uffici e di servizi dell'Amministrazione Centrale;
f) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Dipartimenti e Centri;
g) la definizione della pianta organica;
h) i provvedimenti di assegnazione dei posti di personale alle strutture deliberati dal Consiglio di amministrazione;

i) i provvedimenti di nomina, inquadramento, mobilità tra le strutture e mobilità esterna del personale;
l) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumersi per motivi di urgenza e da sottoporsi a successiva ratifica;
m) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma, vengono emanate con Decreto del Rettore.
3. Il Decreto del Rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto e dai Regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera l) del precedente comma primo.
4. I Presidenti delle Delegazioni amministrative emanano decreti:
a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.

Art. 69 Verbalizzazioni

1. I verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive.
3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore.
4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi.

Art. 70 - Afferenze, adesioni e aggregazioni

1. Ogni docente e ricercatore di ruolo deve afferire a un Dipartimento e può aderire ad altre strutture di ricerca e di formazione. I professori a contratto, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i borsisti di ricerca, gli specializzandi, i collaboratori di ricerca, i collaboratori didattici e i cultori della materia sono aggregati al Dipartimento di competenza.
2.L'afferenza e l'aggregazione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento; esse possono essere negate solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli del Dipartimento; in caso di rifiuto diversamente motivato e di reiterata richiesta di afferenza o di aggregazione da parte dell'interessato, spetta al Senato accademico la decisione definitiva.
3. L'afferenza a un Dipartimento da parte di soggetti non afferenti ad altro Dipartimento ha effetto dalla data della presa di servizio e diventa definitiva con delibera del Consiglio di Dipartimento, che deve essere ratificata dal Senato Accademico.
4. L'afferenza ad un Dipartimento da parte di soggetti già afferenti ad altro Dipartimento inizia con l'anno solare successivo a quello in cui è stata formulata la richiesta.
5. L'adesione alle altre strutture di ricerca, di formazione e ai Centri interdipartimentali è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.

Art. 71 - Silenzio assenso

1. In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo, è da ritenersi favorevole qualora non venga fornito entro i termini indicati nella richiesta; tale termine non può essere inferiore ai trenta giorni, fatte salve le richieste urgenti motivate da normative di legge.

Art. 72 - Limiti numerici

1. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore.

Art. 73 - Inizio anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Università ha inizio il primo ottobre.

Art. 74 - Decorrenza e durata dei mandati

1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l' inizio dell'anno accademico.
2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il mandato degli organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico non si computa ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.
3. Qualora in corso di mandato venga attivata una nuova Facoltà e costituiti i relativi organi, i rappresentanti eletti nel Senato Accademico rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

Art. 75 - Funzioni disciplinari

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Università, viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche un delegato del Consiglio degli studenti.
2. La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformità all'art. 10 comma 9 della legge n. 341 del 1990 e successive modifiche, e nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo in conformità al D.Lgs. 29/1993 e successive modifiche.

Art. 76 - Termini

1. I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sono sospesi nel periodo dal 1° al al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 71.

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77 - Organizzazione dipartimentale

1. Il Senato accademico, sentiti le Facoltà e i Dipartimenti, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo.
2. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto:
a) delle strutture esistenti;
b) dei settori scientifico-disciplinari già presenti;
c) dei settori scientifico-disciplinari da sviluppare.
3. L'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo è approvata, per quanto di competenza, anche dal Consiglio di amministrazione.

Art.78 - Assistenti

1. Le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo confermati si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 79 - Consiglio degli studenti

1. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla normativa vigente per il Senato degli studenti sono assegnate al Consiglio degli studenti previsto dal presente Statuto.

Art. 80 - Efficacia delle norme statutarie

1. Lo Statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 168/89, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti previsti dal comma quarto dell'art. 16 della legge 168/89.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia per l'Università degli Studi di Udine le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con esso incompatibili.
3. Le materie già disciplinate da disposizioni di legge o regolamentari e attribuite da nuove disposizioni di legge alle Università sono disciplinate da regolamenti interni da approvarsi ai sensi del precedente art. 64.
4. L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge che operino espresso riferimento alle Università sarà effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse.
5. L'applicazione dell'art. 36 primo comma è condizionata alle disposizioni del D.Lgs. n. 517 del 21.12.1999 ed in particolare dell'art. 2, comma ottavo.
6. Le norme statutarie introdotte a seguito del nuovo ordinamento didattico coesistono, in prima applicazione, con le previgenti disposizioni e fino al progressivo esaurimento dei corsi di laurea e di diploma in essere.

Art. 81 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.
3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità, mentre i mandati espletati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto non vi rientrano.

Udine, 17 novembre 2005

Il rettore: HONSELL

05A11435

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503161/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00